



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – CONFERENZA DI SERVIZI

TAR Basilicata Sez. I, n. 325/2024 dd.20.06.2024 – provvedimento PAUR negativo in conseguenza della mancata valutazione delle osservazioni ex art 10 bis L. 241/1990 – applicabilità del preavviso di rigetto al procedimento PAUR

La vicenda in esame riguarda un'istanza per il rilascio del PAUR di cui all'art. 27 bis D Lgs. 152/2006 per la realizzazione di un parco eolico e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale rispetto alla quale la Conferenza dei Servizi ha chiuso i suoi lavori con esito negativo, specificando con nota che tale esito negativo avrebbe dovuto intendersi definitivo, se non fossero pervenute osservazioni da parte della Società richiedente entro 10 giorni dalla data di notifica del verbale, assumendo la suddetta nota la configurazione giuridica del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.n. 241/1990.

Dalla motivazione dell'atto emerge che il diniego è basato sui pareri negativi in quanto la Società non avrebbe ottemperato alle richieste di integrazioni ed aggiornamenti alla documentazione progettuale. Parimenti non è stato tenuto conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 e pervenute il giorno successivo al termine, che cadeva in un giorno festivo.

Con la sentenza in commento il TAR Basilicata ricorda che il terzo periodo del comma 2 dell'art. 21 *octies* L. n. 241/1990, aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. i), D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020 ed entrato in vigore il 17.7.2020 - che statuisce la non annullabilità dei provvedimenti, come quello di cui è causa, di natura discrezionale, se l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato - non è applicabile in caso di violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990. Conseguentemente, non risulta ostativa all'applicazione della predetta norma, la circostanza che il procedimento in questione sia stato attivato dalla ricorrente con l'istanza di PAUR, in quanto la giurisprudenza ha chiarito che, il citato art. 21 *octies*, comma 2, terzo periodo, L. n. 241/1990, essendo una norma di carattere processuale, si applica ai procedimenti amministrativi in corso.

Sulla base di queste considerazioni il TAR Basilicata accoglie la censura in esame relativa alla violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, nonostante il comma 10 bis dell'art. 6 D.lgs. n. 152/2006, aggiunto dal D.L. n. 77/2021 conv. nella L. n. 108/2021 ed entrato in vigore l'1.6.2021, abbia stabilito che ai procedimenti di VIA non si applica la disposizione sul preavviso di rigetto. E ciò, in quanto la Regione Basilicata, avendo rifiutato di considerare le osservazioni presentate dalla ricorrente l'11.7.2022, soltanto perché avrebbero dovuto essere presentate entro la data del 10.7.2022, giorno festivo, ha violato il pacifico orientamento giurisprudenziale, che applica anche ai procedimenti amministrativi gli artt. 52, comma 3, cod. proc. amm. e 155, comma 4, c.p.c., ai sensi dei quali "se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo".

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pz&nrg=202400079&nomeFile=202400325_01.html&subDir=Provvedimenti